

che a tutte le leggi organiche che riflettono l'esercito si lavora indefessamente dal dicastero che ho l'onore di dirigere. Quella sulla leva militare è quasi ultimata; quella sullo stato degli ufficiali, della quale egli ha principalmente parlato, e che deve necessariamente guarentire gli ufficiali di non esser spogliati arbitrariamente del loro grado, non solo è ultimata, ma è già stata approvata dal congresso permanente della guerra, e sarà quanto prima presentata al Parlamento.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo la parola, consulterò la Camera se intende chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La discussione generale essendo chiusa, consulterò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

Se nessuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Domanderò al signor commissario regio se accetta l'articolo 2 come è stato proposto dalla Commissione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Governo lo accetta.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori e i capitani, dopo trent'anni di servizio;

« I luogotenenti ed i sottotenenti, i bassi ufficiali ed i soldati, dopo 25 anni di servizio. Però il tenente promosso capitano dopo 25 anni di servizio, conserva il diritto alla pensione di tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano;

« E dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, i maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare, la cui carica sia assimilata ad un grado militare. »

**MENABREA.** J'accepte l'article second tel qu'il a été proposé par la Commission, sauf le dernier paragraphe relatif aux aumôniers, officiers de santé de l'armée et professeurs de l'Académie militaire. Le projet de loi a sagement pourvu en faveur de ces fonctionnaires en établissant qu'ils puissent avoir droit à la pension de retraite après 20 ans de service. Mais on n'a pas pris garde que pour avoir droit au *maximum* de pension fixé par les articles subséquents de la loi les mêmes fonctionnaires devraient avoir 40 ans de service: or ceci n'est pas juste, surtout à l'égard des professeurs, car une telle condition les met dans la presque impossibilité d'atteindre jamais ce *maximum*. En effet, on ne peut guères être professeur à l'Académie militaire avant l'âge de 30 ans; si l'on exigeait 40 ans de service pour obtenir ce *maximum* de pension, on voit qu'ils devraient continuer le pénible métier de l'enseignement jusqu'à l'âge de 70 ans. Or ceux qui savent combien la profession de professeur est fatigante se convaincront que presque jamais cette classe de fonctionnaires ne pourrait jouir des avantages que la loi a l'intention de leur accorder. C'est pourquoi je proposerai au troisième paragraphe de l'article en question un amendement, d'après lequel le temps nécessaire pour atteindre ce *maximum* ne serait que de 35 ans et 4 mois.

Mais avant de le soumettre à la Chambre je dois encore faire une observation au sujet de l'Académie militaire. En in-

troduisant l'indication de cet établissement dans l'article en question il semblerait qu'on veuille, dès à présent, consacrer par une loi l'existence d'une institution qui peut être modifiée d'un instant à l'autre dès que le Ministère en aura reconnu la convenance; ainsi l'on peut diviser l'Académie militaire en deux écoles: une pour les armes ordinaires, l'autre pour les armes spéciales. Cela étant, les dispositions de la loi (prises à la rigueur du texte) ne seraient plus applicables à ces écoles; elles ne le seraient même pas aux autres écoles qu'on a établies et qu'on établira probablement encore dans les régiments pour l'instruction des sous-officiers et soldats; et je ne vois pas pourquoi les professeurs qui y consacrent leurs soins ne jouiraient pas des mêmes avantages qu'à l'Académie militaire. Ainsi je croirais devoir substituer aux mots *Académie militaire* ceux d'*écoles militaires*.

L'amendement que je propose serait donc le suivant:

« E dopo un tempo di servizio effettivo eguale al terzo di quello richiesto per i militari, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, i professori, i maestri ed altri impiegati civili delle scuole militari, la cui carica sia assimilata ad un grado nell'esercito. »

De cette manière les professeurs des écoles militaires devraient jouir du *maximum* après 35 ans et 4 mois de service, chose qui me paraît fort rationnelle.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Le ragioni che ha accennato l'onorevole preopinante sono quelle appunto che avevano indotto il Governo nella prima redazione del progetto sulle pensioni di ritiro che presentò al Senato; in questo appunto non erano contemplati, nè i professori, nè gli altri impiegati dell'Accademia pareggiati a grado militare, per la ragione che un tale istituto, sebbene dipendente dal Ministero della guerra, è retto da speciale regolamento, e che i detti professori ed impiegati non sono di fatto militari.

Il Senato opinò, per contra, che si dovessero contemplare nella legge, allegando che, quando essi non vi fossero compresi, potrebbe occorrere che i diritti loro accordati dal regolamento del 1839 potrebbero venir messi in dubbio; essere quindi conveniente di riprodurre per legge quanto per lo addietro era previsto per via di regolamento.

Deliberò pure il Senato di far distinzione dei professori ed impiegati dell'Accademia, perchè diffatti tali disposizioni non potevano riflettere altri collegi militari, imperocchè per quello di Racconigi pei figli dei militari non era il caso di provvedere, essendo i professori di quel collegio tratti dall'armata, e quindi ammessi alle pensioni previste col regolamento per i militari.

In quanto ai professori addetti alle scuole dei reggimenti non è il caso di provvedervi, poichè sono tutti ufficiali tratti dai diversi corpi.

Intorno poi ai nuovi collegi militari da stabilirsi converrà certamente, quando vengano istituiti, di determinare per legge la pensione da corrispondersi ai professori in caso di ritiro.

Rispetto al limite del *maximum* della pensione dei professori parmi non sia qui il caso, ma convenga rimandarne la disamina all'articolo del regolamento, in cui appunto si tratta del limite di servizio, cioè al paragrafo 2 del titolo secondo.

Non ho difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole deputato intorno al limite di *maximum*, avvertendo appunto come nel regolamento del 1839 fosse previsto, il quale vantaggio non fu menomamente intenzione del Governo di togliere.

Lo stesso vantaggio però non si vuole estendere nè agli